

I DIVERSI CASI DI VENDITA DEI FITOSANITARI



A volte si cerca di interpretare anche norme scritte in maniera chiara che non richiedono interpretazioni, perché la realtà è molto varia e non riesce, molto spesso non può, individuare e chiarire le singole situazioni.

L'oggetto del caso che stiamo affrontando riguarda l'obbligo da parte del rivenditore di verificare che "l'acquirente" sia in possesso del certificato di autorizzazione all'acquisto, obbligo che dal 26 novembre 2015 varrà per la vendita di tutti i fitosanitari indipendentemente dalla classificazione tossicologica del prodotto oggetto di vendita.

Abbiamo indicato "l'acquirente" tra virgolette perché a volte si tende ad identificare l'acquirente cui è intestata la fattura, con il detentore del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che ritira il prodotto, cosa non necessariamente corretta. Dipende dai casi che andremo ad analizzare.


Il PAN, piano d'azione nazionale, decreto 22 gennaio 2014, prescrive che *"a decorrere dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali"*. Pertanto chiunque intenda acquistare un prodotto fitosanitario ad uso professionale, vale a dire qualunque azienda individuale o di altra forma deve essere in possesso del patentino. La norma non entra nel merito del tipo di azienda e del tipo di organizzazione dell'azienda stessa che è una responsabilità del titolare o comunque di colui che ha la responsabilità giuridica della conduzione dell'azienda stessa, o per dirla con il dlgs 81/2008 con il *datore di lavoro*.



Un ulteriore equivoco riguarda la definizione di utilizzatore professionale che a volte si pensa di identificare con qualcuno che sia in possesso di partita IVA, ma l'utilizzatore professionale è semplicemente colui che utilizza prodotti professionali e pertanto colui che è in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, nessun altro requisito è richiesto per rientrare nella categoria di utilizzatore professionale. Infatti il dlgs 150/2012 recita: l'utilizzatore professionale è una "persona che utilizza i prodotti nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori". Una definizione che è utile per comprendere i rapporti e le funzioni di chi opera nel settore.

Ritornando alla nostra azienda che intende acquistare un prodotto fitosanitario ci chiediamo come si debba comportare al momento dell'acquisto del prodotto fitosanitario e per converso che cosa debba fare la rivendita. Forse che il titolare o l'amministratore delegato debba essere in possesso del certificato di autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo da mostrare al rivenditore al momento del ritiro del prodotto? No, riteniamo che non sia necessariamente questa la risposta. Non vi sarebbe, da un punto di vista aziendalistico, alcuna logica. La nostra azienda si organizza stabilendo delle funzioni interne che vengono attribuite ai soggetti che per essa lavorano, siano questi ultimi

dei dipendenti dell'azienda o dei semplici prestatori di servizio. Nell'ambito della propria organizzazione l'azienda si preoccupa affinché le persone incaricate della gestione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari abbiano la formazione e quindi le competenze per operare in maniera sicura e corretta. In ultima analisi che siano in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che è l'elemento che giustifica e dimostra un utilizzo professionale dei tali prodotti.



D'altra parte il PAN si prefigge degli obiettivi strettamente indirizzati a garantire la sicurezza sanitaria degli operatori, dei consumatori e dell'ambiente quindi, a tali fini, l'azienda acquirente deve essere in possesso del certificato di autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo nella persona incaricata a quella determinata funzione dal datore di lavoro. Nulla di più.

Questo vale sia per l'azienda agricola strutturata con uno o più dipendenti ma anche per l'azienda individuale che delega a terzi l'esecuzione dei trattamenti per la difesa delle colture. Al momento della vendita si dovrà presentare la persona in possesso del patentino, la quale dovrà dimostrare al rivenditore di avere un rapporto di lavoro da dipendente o da prestatore di servizi con l'azienda acquirente. Una dimostrazione che non potrà essere di natura verbale, ma scritta. Pertanto la persona incaricata del ritiro del prodotto dovrà presentare il contratto di lavoro, di qualsiasi natura esso sia o, quanto meno, una delega scritta da parte del responsabile, titolare, amministratore o chi altro dell'azienda acquirente.

Vi sono delle amministrazioni pubbliche che si pongono il problema della gestione dei residui del prodotto dopo l'esecuzione del trattamento, in quelle aziende individuali in cui il titolare non è in possesso del certificato di autorizzazione all'acquisto e si rivolge a terzi per le operazioni di difesa delle colture. La questione che pongono è che in questi casi il titolare a cui rimarrebbero in carico i prodotti residui non avrebbe la formazione e le competenze per una gestione corretta. Riterrebbero pertanto, per fare un esempio, che l'ottantenne titolare di una azienda agricola dovesse essere lui stesso in possesso del certificato di autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo da presentare al momento del ritiro del prodotto presso la rivendita. Danno pertanto una interpretazione del PAN molto restrittiva quanto parziale e soggettiva, ma anche erronea, per quanto espresso sopra.

Ma noi riteniamo che una rivendita che ottemperi a quanto indicato, vale a dire richieda la delega per il ritiro ed annoti gli estremi del patentino di chi ritira il prodotto, abbia ottemperato a tutti gli adempimenti di legge. I problemi di gestione successivi sono una responsabilità dell'azienda agricola che possono essere risolti attraverso un contratto con il prestatore di servizi che comporti non solo l'operazione di esecuzione del trattamento ma anche la collocazione del residuo nel luogo opportunamente predisposto dall'azienda agricola stessa. Nel caso di smaltimento dei contenitori vuoti il contratto dovrà prevedere che il terzista provveda al lavaggio dei contenitori stessi in modo tale che possano essere equiparati a rifiuti speciali come previsto dagli accordi di programma attuati da diverse amministrazioni pubbliche in accordo con le associazioni di categoria. In mancanza di



	tali accordi potrà mettere le confezioni vuote negli appositi contenitori per i rifiuti pericolosi messi a disposizione dalle aziende specializzate al ritiro con le quali l'imprenditore agricolo avrà stipulato un apposito contratto.
--	--

Vittorio Ticchiati